

## **Codice deontologico per arbitri e consulenti**

### **Art. 1. Rispetto dei canoni di comportamento**

Tutti coloro che accettano incarichi arbitrali presso la Camera arbitrale della Camera Civile di Firenze sono tenuti al rigoroso rispetto dei principi enunciati dai presenti canoni di comportamento, dalla designazione fino alla conclusione della procedura, ed anche oltre, nei casi espressamente indicati.

Al momento dell'accettazione dell'incarico gli arbitri ricevono dalla Segreteria della Camera arbitrale una copia del presente codice e ne sottoscrivono un'altra, che viene acquisita agli atti dell'ufficio, per presa visione e per specifica accettazione delle norme comportamentali in esso contenute.

Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d'ufficio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.

### **Art. 2. Rispetto del Regolamento di procedura arbitrale**

Il Regolamento della procedura arbitrale, che disciplina i procedimenti amministrati dalla Camera arbitrale presso la Camera Civile di Firenze, deve essere conosciuto e puntualmente osservato dagli arbitri e dagli eventuali collaboratori che dovessero assisterli.

### **Art. 3. Comportamento di buona fede**

Coloro che accettano di assumere incarichi arbitrali devono tenere comportamenti ineccepibili sotto i profili della correttezza e della buona fede.

In particolare, nessuno può giovare della buona fede o dell'ignoranza di terzi, ad esempio dei propri collaboratori, per eludere tramite loro gli

obblighi stabiliti dal Regolamento di procedura arbitrale e dai presenti canoni di comportamento.

L'arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del procedimento, tutti i doveri imposti dal presente Codice Deontologico, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presidente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provvedervi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l'arbitro.

#### Art. 4. Sollecitazione dell'incarico

Nessuno può in alcun modo sollecitare il conferimento d'incarichi arbitrali a suo favore o a favore di terzi.

Successivamente all'assunzione dell'incarico è tassativamente vietata ogni forma di propaganda, anche indiretta, che faccia menzione dell'ufficio d'arbitro; quest'impegno vincola anche i soggetti non iscritti ad albi professionali che vietino o limitino le attività promozionali degli iscritti.

#### Art. 5. Accettazione dell'incarico

I soggetti che sono chiamati ad assumere incarichi arbitrali devono essere consapevoli delle competenze richieste per l'espletamento dell'incarico.

L'arbitro, al pari di un giudice, è chiamato a decidere controversie: ciò richiede non soltanto cognizioni giuridiche e tecniche, ma altresì una posizione d'indipendenza ed autonomia rispetto alle parti in lite.

Qualora relazioni di parentela o d'affinità, interessi in comune con una delle parti, rapporti commerciali o professionali, sentimenti d'amicizia, o qualunque altra simile ragione potesse influire sull'imparziale espletamento dell'ufficio d'arbitro, il soggetto designato quale arbitro

ha il dovere di segnalare per iscritto alla Camera arbitrale, per gli eventuali provvedimenti del caso, le ragioni che a suo avviso risultano ostative all'assunzione dell'incarico.

Allo stesso modo devono essere segnalati gli eventuali rapporti professionali, associativi, commerciali intrattenuti, anche in passato con le parti dal soggetto designato quale arbitro, o da un suo familiare.

Qualora taluna delle relazioni di cui ai precedenti commi terzo e quarto, inesistente all'atto dell'accettazione dell'incarico d'arbitro, dovesse maturare in un momento successivo, l'arbitro ha l'obbligo di renderla immediatamente nota alla Camera arbitrale.

Nei casi precedentemente delineati, ricevutane comunicazione, la Camera arbitrale valuta la rilevanza dei fatti resi noti e delibera in merito all'eventuale incompatibilità soggettiva con riferimento allo specifico procedimento arbitrale, adottando, se del caso, il provvedimento di sostituzione dell'arbitro coinvolto.

#### Art. 6. Ricerca di soluzioni negoziate

All'avvio della procedura arbitrale gli arbitri hanno il dovere di prospettare alle parti i vantaggi di una soluzione negoziata del conflitto.

In presenza della disponibilità delle parti, gli arbitri devono dedicarsi con impegno e diligenza alla ricerca di soluzioni conciliative, privilegiando il rapporto diretto con le parti rispetto a quello con i difensori.

#### Art. 7. Autonomia di giudizio

L'imparzialità degli arbitri impone che essi non siano influenzati da alcuna forma di pressione esterna.

Qualora l'arbitro dovesse essere oggetto di pressioni ad opera sia di terzi estranei al procedimento arbitrale, sia di partecipanti al

procedimento stesso in veste di arbitri, parti, difensori, testimoni, consulenti tecnici, dovrà darne immediata e circostanziata relazione alla Camera arbitrale, affinché possano essere adottate le opportune misure per il mantenimento dell'imparzialità della procedura e per la salvaguardia dell'immagine dell'istituto arbitrale, oltre che della stessa Camera arbitrale.

#### Art. 8. Relazioni fra arbitri, parti e difensori

Nell'ambito del procedimento arbitrale, l'arbitro deve evitare ogni forma di comunicazione con le parti, ivi compresa quella che l'ha nominato, così come con gli altri arbitri ed i difensori, che non rientri nelle procedure concordate fra gli stessi arbitri.

In particolare, l'arbitro deve astenersi dal comunicare alle parti ed ai difensori provvedimenti adottati nel corso della procedura, prima che vengano notificati in forma ufficiale a tutte le parti costituite in giudizio.

#### Art. 9. Rapporti economici

Nessun rapporto economico connesso all'arbitrato può intercorrere direttamente fra gli arbitri e le parti, neppure a titolo di rimborso delle spese sostenute.

Gli arbitri, per l'esecuzione del loro incarico, ricevono compensi esclusivamente dalla Camera arbitrale, alla quale sottopongono anche la documentazione relativa alle spese. Gli stessi, con l'accettazione dell'incarico, accettano anche il tariffario in vigore presso la Camera arbitrale, nella consapevolezza che esso potrebbe stabilire compensi inferiori rispetto a quelli indicati dai tariffari professionali degli Ordini cui gli arbitri stessi sono iscritti.

#### Art. 10. Obbligo di riservatezza

Gli arbitri ed i loro eventuali collaboratori sono tenuti all'assoluta riservatezza, tanto in merito ai procedimenti in corso, quanto in relazione a quelli già conclusi.

Solo in seguito all'espressa autorizzazione della Camera arbitrale e di ciascuna delle parti, potrà essere data notizia dei procedimenti e dei lodi nelle pubblicazioni scientifiche, sempre nel rigoroso rispetto di quanto eventualmente concordato con le parti e con la Camera arbitrale.

Nei rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, gli arbitri devono evitare qualsiasi riferimento a fatti, dati e circostanze che non siano di pubblico dominio.

#### Art. 11. Violazione dei presenti canoni di comportamento

Gli arbitri, violando anche uno solo dei presenti canoni di comportamento, danno prova di scarsa attenzione alle regole deontologiche che devono informare la loro condotta. Così operando nuocciono all'immagine dell'istituto arbitrale e della stessa Camera arbitrale, con particolare riferimento all'affidabilità e alla probità dei soggetti chiamati a decidere.

La Camera arbitrale ha quindi la facoltà di sostituire gli arbitri che abbiano violato i canoni di comportamento, nonché la facoltà di precludere ai trasgressori l'assunzione di successivi incarichi in procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera stessa.

#### Art. 12. Richiami

Ai fini della valutazione delle violazioni dei canoni di comportamento, e per ogni altra questione non disciplinata dal presente Codice, si richiamano le "Linee guida IBA sui conflitti d'interessi nell'arbitrato internazionale".